

Bruxelles, 19 novembre 2021
(OR. en)

13725/21

Fascicolo interistituzionale:
2021/0203(COD)

ENER 475
ENV 840
TRANS 656
ECOFIN 1071
RECH 498
CLIMA 350
IND 329
COMPET 788
CONSOM 253
CODEC 1439
IA 183

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	10745/21 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'efficienza energetica (rifusione) - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

1. Il 14 luglio 2021 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto, nell'ambito del pacchetto Pronti per il 55 %, che mira all'attuazione del Green Deal europeo e fa seguito all'innalzamento dell'obiettivo climatico vincolante dell'UE di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, approvato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020¹.

¹ Doc. 22/20 EUCO.

2. La rifusione della direttiva Efficienza energetica, in particolare, mira ad aggiornare l'obiettivo di riduzione del consumo di energia su scala UE al livello necessario per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 %. Mira inoltre a garantire che gli Stati membri continuino ad attuare in modo coerente misure politiche di efficienza energetica corrispondenti all'ambizione a livello dell'UE e alle ambizioni nazionali delineate nei piani nazionali per l'energia e il clima.
3. In particolare, la direttiva propone una riduzione vincolante del consumo di energia a livello dell'UE pari al 9 % rispetto allo scenario di riferimento del 2020², mentre i contributi nazionali all'obiettivo UE, calcolati sulla base di una formula proposta di recente, restano indicativi. Per quanto riguarda gli obblighi annuali di risparmio energetico, si propone che gli Stati membri conseguano ogni anno nuovi risparmi energetici a un tasso maggiorato dell'1,5 %, attuino misure di risparmio energetico in via prioritaria presso le famiglie vulnerabili e definiscano varie altre misure di sostegno. La proposta introduce inoltre nuove misure per ridurre il consumo di energia negli edifici pubblici e stabilisce criteri più rigorosi per sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, nuovi o ammodernati, imponendo un innalzamento della quota di energia rinnovabile.
4. I pareri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni non sono ancora disponibili.
5. L'esame della proposta in oggetto da parte del Parlamento europeo è stato affidato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE, relatore: Niels Fuglsang, membro del Parlamento europeo, DK, S&D).
6. La presente relazione illustra lo stato dei lavori sul fascicolo e le principali questioni discusse in seno agli organi preparatori del Consiglio. Si invitano il Comitato dei Rappresentanti permanenti e il Consiglio TTE (Energia) a prendere atto della presente relazione sull'andamento dei lavori.

² Tale obiettivo si traduce in una riduzione del 36 % del consumo di energia finale e del 39 % del consumo di energia primaria rispetto allo scenario di riferimento del 2007 utilizzato finora per il calcolo degli obiettivi.

7. La presidenza ha elaborato inoltre una relazione, che figura nel doc. 13977/21 e mira a illustrare uno stato generale dei lavori e una panoramica dei progressi compiuti non solo su questa proposta, ma anche, in generale, sul pacchetto Pronti per il 55 %. La relazione, incentrata sugli aspetti orizzontali, quali le interconnessioni tra le proposte, e sulle principali questioni sollevate finora nelle discussioni, è stata distribuita come documento di riferimento a tutte le formazioni del Consiglio responsabili delle varie proposte del pacchetto.

II. STATO DEI LAVORI

8. Il gruppo "Energia " ha esaminato approfonditamente il progetto di direttiva proposto tra luglio e novembre. La valutazione d'impatto è stata presentata e discussa il 2 settembre 2021, quando le delegazioni hanno chiesto in particolare informazioni sul calcolo dell'obiettivo generale dell'UE in materia di risparmio energetico e sull'impatto della direttiva riveduta a livello nazionale. Esse hanno inoltre mostrato interesse per le modalità di collegamento all'obiettivo dell'UE dei contributi nazionali calcolati sulla base della formula proposta di recente, per il concetto di efficienza in termini di costi utilizzato nella valutazione d'impatto e per le modalità di valutazione degli oneri amministrativi in relazione a varie disposizioni della direttiva. Ulteriori lavori hanno comportato un primo esame dettagliato degli articoli e degli allegati della proposta.
9. Tutte le delegazioni mantengono una riserva d'esame e/o una riserva di esame parlamentare sul testo e stanno ancora analizzando le disposizioni del progetto di direttiva.

A. Osservazioni generali

10. In linea di principio, le delegazioni hanno espresso un sostegno coerente alle misure politiche di efficienza energetica e hanno convenuto sui loro molteplici benefici nonché sul ruolo cruciale che dovrebbero svolgere nella decarbonizzazione dell'economia europea e nel conseguimento della maggiore ambizione in materia di clima entro il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050. Al tempo stesso, numerose delegazioni hanno espresso preoccupazione per il livello generale di ambizione della proposta, hanno sottolineato la necessità di flessibilità nell'attuazione delle misure politiche più efficienti in termini di costi per conseguire gli obiettivi desiderati e hanno evidenziato l'importanza delle specificità nazionali a tale riguardo. Pur concordando sugli obiettivi, le delegazioni hanno anche chiesto di ridurre al minimo indispensabile gli oneri amministrativi.

Va inoltre osservato che, durante il primo ciclo di esami effettuato sotto la presidenza slovena, molte delegazioni hanno presentato solo osservazioni preliminari e si sono concentrate principalmente sulla ricerca di una chiara comprensione della proposta della Commissione al fine di poterne valutare le conseguenze a livello nazionale e nel contesto di altre proposte, già presentate o imminenti, del pacchetto Pronti per il 55 %.

B. Questioni principali

Nuovo obiettivo UE per il 2030 (articolo 4)

11. Alcune delegazioni hanno accolto con favore l'innalzamento dell'obiettivo a livello dell'UE. Molte di esse hanno tuttavia espresso preoccupazione per il livello di ambizione e hanno chiesto informazioni sul modo in cui la Commissione ha tenuto conto dell'efficienza in termini di costi e del potenziale tecnico ed economico degli Stati membri nel definire l'obiettivo. Varie delegazioni hanno menzionato la necessità di mantenere il carattere indicativo dei contributi nazionali all'obiettivo dell'UE e di continuare a esprimere i propri obiettivi nazionali in termini di consumo di energia primaria o finale. Hanno chiesto un esame dettagliato dei criteri stabiliti nell'articolo e della nuova formula obbligatoria per il calcolo dei contributi nazionali; si sono sollevati dubbi in particolare riguardo al fatto che consenta flessibilità sufficiente per tenere conto delle specificità nazionali e del particolare potenziale di risparmio energetico di ciascuno Stato membro.

Obbligo di risparmio energetico (articolo 8)

12. Per quanto riguarda l'innalzamento dell'obbligo di risparmio energetico all'1,5 % fino al 2030, varie delegazioni ritengono che vi sia un legame diretto con l'obiettivo generale dell'UE e stimano che tale innalzamento sia troppo ambizioso se riferito a tutti gli Stati membri. Alcuni Stati membri, tuttavia, hanno sostenuto la necessità di compiere maggiori sforzi. Due Stati membri si sono rammaricati della soppressione della deroga concessa ai risparmi energetici inferiori, mentre vari altri hanno sottolineato la necessità di flessibilità nell'attuazione delle politiche e tra periodi contabili. Hanno chiesto chiarimenti sul rapporto tra i risparmi attivati dall'EU ETS e quelli da conseguire a norma della direttiva Efficienza energetica. Sono state espresse preoccupazioni preliminari anche in merito all'esclusione dei risparmi derivanti dalle tecnologie che fanno ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili e, in particolare, dai regimi che promuovono la sostituzione delle vecchie tecnologie di riscaldamento con sistemi o apparecchiature a gas.

Principio "l'efficienza energetica al primo posto" (articolo 3 e articolo 25)

13. Le delegazioni hanno manifestato, in linea generale, ampio sostegno per il principio "l'efficienza energetica al primo posto" e per la sua inclusione nella direttiva. Tuttavia, molti Stati membri hanno espresso preoccupazione in merito al livello di intervento normativo proposto, all'ambiguità delle disposizioni e ai maggiori oneri amministrativi introdotti dagli obblighi di monitoraggio e rendicontazione. Per quanto concerne l'applicazione di tale principio da parte delle autorità nazionali di regolazione e dei TSO/DSO del gas e dell'energia elettrica, sono state sollevate preoccupazioni analoghe: molti Stati membri hanno sostenuto la necessità di essere flessibili e di tenere conto dell'efficacia in termini di costi. Secondo il parere condiviso delle delegazioni, gli articoli in questione richiedono ulteriori lavori al fine di apportare un valore aggiunto nell'ambito della direttiva.

Ruolo esemplare degli edifici pubblici (articoli 5, 6 e 7)

14. In relazione alla riduzione annuale dell'1,7 % del consumo di energia richiesta per quanto riguarda gli enti pubblici, la principale preoccupazione espressa da diversi Stati membri è che l'obiettivo sia rigido e che vi sia una mancanza di flessibilità nella definizione del contributo degli enti pubblici agli obiettivi generali. Tali Stati membri hanno inoltre sottolineato la notevole complessità e l'onere amministrativo connessi alla definizione e all'aggiornamento dell'esatta portata degli edifici pubblici, seguiti dal monitoraggio e dalla rendicontazione dell'attuazione nell'ambito del processo di governance. Per alcuni Stati membri desta particolare preoccupazione la potenziale inclusione degli alloggi sociali nell'ambito di applicazione.
15. L'obbligo di ristrutturare ogni anno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici di proprietà degli enti pubblici e di raggiungere un consumo energetico quasi zero è ritenuto troppo stringente da molti Stati membri, che si sono rammaricati della soppressione delle esenzioni e degli approcci alternativi di cui all'articolo in questione e hanno sottolineato che non è possibile raggiungere livelli di consumo energetico quasi zero in molti edifici pubblici storici. Vari Stati membri hanno osservato che la loro posizione su tale articolo è connessa all'imminente revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, che definisce il calcolo dei livelli di consumo energetico quasi zero.

Sistemi di gestione dell'energia e audit energetici (articolo 11)

16. Le delegazioni hanno accolto con favore, in linea generale, la revisione di questo articolo, che modifica il criterio relativo all'esecuzione di audit energetici e all'attuazione di sistemi di gestione dell'energia sostituendo alle dimensioni dell'impresa il suo consumo di energia. Molte delegazioni hanno però sottolineato la necessità di valutare attentamente la soglia di consumo di energia da includere nell'articolo. Pur essendo stata valutata positivamente, la nuova disposizione che prescrive la trasparenza del consumo di energia dei centri di dati necessiterà di un'ulteriore messa a punto.

Povert  energetica e clienti vulnerabili (articolo 8 e articolo 22)

17. Per quanto riguarda le disposizioni che impongono agli Stati membri di attuare in via prioritaria le misure politiche di efficienza energetica presso i clienti vulnerabili e le persone in condizioni di povert  energetica, la maggior parte degli Stati membri concorda con gli obiettivi perseguiti, ma ha criticato le disposizioni a causa delle difficolt  di attuazione, in particolare relativamente alle procedure amministrative e alla rendicontazione. Alcuni hanno inoltre ribadito che la povert  energetica rientra nella loro politica sociale e, di conseguenza, le disposizioni introdotte nella direttiva Efficienza energetica dovrebbero avere un ambito di applicazione limitato o essere non obbligatorie.

Riscaldamento e raffrescamento (articolo 24)

18. Questo articolo ha destato particolare preoccupazione tra le delegazioni a causa dell'inasprimento dei criteri per la definizione di un sistema di riscaldamento e raffrescamento efficiente secondo un calendario prestabilito fino al 2050. Pur concordando con l'obiettivo di aumentare l'efficienza primaria e la quota di energia rinnovabile del riscaldamento e del raffrescamento, vari Stati membri hanno sollevato interrogativi in merito all'approccio scelto nel conferimento di priorit  ad alcune tecnologie rispetto ad altre, ad esempio per quanto riguarda il ruolo del calore di scarto, la cogenerazione ad alto rendimento e il riferimento generale all'energia rinnovabile. Sono stati espressi dubbi anche sul concetto di ammodernamento sostanziale di un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento, in seguito al quale dovrebbero applicarsi i criteri pi  rigorosi definiti di recente. Varie delegazioni stanno ancora analizzando l'articolo e sembra necessario un esame pi  dettagliato al fine di definire un approccio adeguato all'efficienza in termini di riscaldamento e raffrescamento.